

A C C O R D O      A Z I E N D A L E

Il giorno 2 novembre 1978

t r a

L'Azienda Consortile Trasporti di Bolzano, Merano e Laives, rappresentata dal Presidente della Commissione Amministratrice signor Giuseppe Cinquemani e dal consigliere Severino Leonardi e dal Direttore d'Esercizio Rag. Rodolfo Sperber

e

i Segretari Provinciali delle O.O.S.S.: per la FIAI-CGIL Sig. Bruno Varesco, per la FENLAI-CISL Sig. Francesco Cemolani, per la FNAI-UIL Sig. Angelo Pannetta e per la GTV-ASGB Sig. Josef Windisch

é stato stipulato il seguente Accordo Aziendale:

- 1) Premio incentivo sarà aumentato di un importo corrispondente a mensili £. 20.000.-, da pagarsi secondo le modalità indicate nell'accordo aziendale del 22/3/75.
- 2) Viene abolita l'indennità evitati sinistri e conseguentemente ridotta l'indennità agente unico a £. 500 (£. 350 agente unico + £. 150 versamento incassi) e contemporaneamente l'Azienda si impegna di non chiedere più il risarcimento di danni derivanti da incidenti.
- 3) Si conviene di aumentare l'indennità conteggio e versamento incassi per bigliettai e agenti unici che sono anche tenuti alla vendita di biglietti e al versamento incassi in tesoreria di £. 350 giornaliera per giornata di presenza.
- 4) L'Azienda si impegna di concedere permessi straordinari retribuiti in caso di lutto familiare (decesso di genitori, figli, coniuge, fratelli o sorelle) nella misura di un giorno per la città, due giorni per la regione e due giorni più tempo strettamente necessario per viaggio se fuori regione. L'agente dovrà presentare il certificato di morte.
- 5) L'Azienda si impegna di rimborsare le spese per il bollo della patente. *(vedersi allegata lettera della Sidertrasporti del 22/3/1988)*
- 6) L'orario dei guardiani viene ridotto a 8 ore giornaliera e l'indennità guardiani viene portata a £. 25.000.- mensili (vedi nota a verbale).
- 7) L'Azienda si impegna di discutere i problemi riguardanti i tempi accessori, il nastro lavorativo e le modalità di cessazione e di ripresa servizio dopo il trasferimento dell'Azienda alla nuova sede.

*Severino*

*[Handwritten signatures and initials]*

- 8) L'Azienda si impegna di dare il massimo appoggio ai propri dipendenti affinché possano accedere alla proprietà di un'abitazione nell'ambito del programma di edilizia agevolata.
- 9) L'Azienda si impegna di aiutare i propri dipendenti affinché possano accedere a una delle mense esistenti oppure di collaborare con le altre aziende di trasporto (S.A.D. e F.E.A.R.) per la costituzione di una mensa, salvo che ciò non comporti oneri finanziari.
- 10) Si conviene di redigere un documento in merito alle deficienze di viabilità e traffico nelle città di Bolzano e Merano e di chiedere inoltre un incontro con le Giunte comunali delle due città.

Decorrenza e durata

Il presente accordo avrà la durata di due anni a partire dal 1/7/78.

I benefici di cui al punto 1) avranno decorrenza dalla data di cui sopra, mentre tutto il resto avrà decorrenza dalla data di stipulazione del presente accordo.

L'applicazione di quanto sopra concordato é subordinata all'approvazione dell'Assemblea Consorziale e della Giunta provinciale quale organo tutorio.

Per l'A.C.T.

AZIER

Commissione Amministrativa  
IL PRESIDENTE

per la FIAI-CGIL

per la FENLAI-CISL

per la FNAI-UIL

per la GTV-ASGB



Dichiarazione a verbale

Le Confederazioni Sindacali in riferimento al punto 8) della piattaforma rivendicativa aziendale del 4/7/1978 e visto che i guardiani oltre al loro normale mansionario sono addetti anche a diversi altri mansioni, dichiarano che gli stessi debbano avere lo stesso trattamento economico e normativo degli altri lavoratori.

